



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 13 ANNO 2024

SEDUTA DEL 26/04/2024 ORE 18:00

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

ADUNANZA DI PRIMA SEDUTA PUBBLICAORDINARIA

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
ARGELLATI GIANLUCA	X		RIVI LUIGI		X
SERENA LUCIA	X		FIORANI DAVIDE	X	
PAGANELLI MARCO	X		MILZA SILVIA		X
BERNARDI MICHELE	X		GHETTI BEATRICE	X	
BORLENGHI GIULIO	X		BERNAZZANI GIOVANNI	X	
MATTEASSI LUCA		X	MOROSOLI CLAUDIO	X	
MALVICINI MICHELE	X				

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Mezzadri che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Gianluca Argellati assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Assiste l'Assessore esterno Rigamonti Ernestina.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

Espono l'Assessore Rigamonti.

Il Consigliere Ghetti chiede a quanto ammonta la riduzione per le utenze domestiche in termini assoluti.

L'Assessore Rigamonti risponde alle richieste di chiarimento.

Il Consigliere Ghetti chiede quale sia l'aumento del PEF previsto per il 2025 e per il 2026.

L'Assessore Rigamonti specifica che il dato relativo a tale aumenti non è pienamente attendibile in quanto Atersir sostiene che ci sarà una rimodulazione del servizio e pertanto non si tratta di una previsione certa.

Il Consigliere Ghetti dichiara l'astensione del proprio gruppo a causa delle previsioni in aumento del PEF.

Il Sindaco si dichiara orgoglioso del fatto che il Comune di Vigolzone sia in controtendenza rispetto agli altri Comuni che hanno dovuto aumentare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

DATO ATTO che la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge Regionale 23/2011, la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l'approvazione dei Piani Economico - Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- comma 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
- comma 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ed in particolare l’allegato “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

ATTESO che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività, necessario alla valorizzazione del parametro per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2024, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

CONSIDERATO CHE:

- la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 all’art. 7 prevede che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all’Ente territorialmente competente, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- la deliberazione Arera n. n. 15/2022/R/RIF, all’art. 3, stabilisce che l’ETC deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli

servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

VERIFICATO che nel territorio comunale è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (E.T.C) previste dalla regolamentazione dell'Autorità ARERA;

DATO ATTO che l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR - Ente di Governo dell'ambito con deliberazione CAMB/2022/11 dell'11 aprile 2022 ha ritenuto:

- di determinare, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art.1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA Idella matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;
- di tenere conto, nella costruzione del PEF 2022-2025, degli obblighi e dei livelli di servizio di cui allo schema 1 della matrice TQRIF;

PREMESSO che in data 28 Dicembre 2022 è stato siglato il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Piacenza (che comprende il Comune di Vigolzone) con decorrenza dal primo Gennaio 2023 e di durata quindicennale (fino al 31/12/2037);

DATO ATTO che al medesimo contratto è allegato il disciplinare tecnico;

PERTANTO nel bacino in oggetto l'assetto istituzionale presentato all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) attraverso la documentazione inviata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie 2022-2025 risulta parzialmente modificato:

- ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, si configura come Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi della disciplina ARERA;
- Iren Ambiente SpA assume il ruolo di Gestore concessionario;
- I Comuni mantengono il ruolo di Gestori del rapporto con l'utenza, ad eccezione dei seguenti Comuni, che dal 1° gennaio 2023 hanno deliberato il passaggio a Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP): Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Podenzano, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato. Nei territori di questi Comuni pertanto Iren Ambiente SpA assume il ruolo di Gestore unico;

VISTA la Delibera del Consiglio locale di Piacenza n. 1 del 12/04/2024 con oggetto "Servizio Gestione Rifiuti - PEF del servizio per gli anni 2024 - 2025 dei Comuni del bacino di Piacenza;

DATO ATTO altresì che l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR, con Delibera del Consiglio d'ambito n. 31/2024 del 15/04/2024, ha approvato i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 e 2025 per i Comuni del bacino Iren di Piacenza;

DATO ATTO che ATERSIR in quanto ETC, in accordo e collaborazione con il Gestore concessionario, ha scelto di non operare una completa revisione del PEF quadriennale approvato l'anno passato, come si era in un primo momento prospettato, rimandando la revisione stessa al prossimo inverno in occasione della scadenza "normale" della revisione infraperiodo ai sensi del MTR-2 di ARERA, come indicato nell'apposita relazione Tecnica predisposta da soggetto Gestore;

CONSIDERATO che l'approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

DATO ATTO la deliberazione n. 363/2021/R/RIF ha confermato anche per il secondo periodo regolatorio il limite di crescita delle entrate da applicare all'utenza, in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo in particolare sia un aggiornamento dei valori dei coefficienti che determinano tale limite, sia la facoltà per l'Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi in termini di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale con l'esigenza di tener conto dell'impatto del decreto legislativo 116/20;

RILEVATO CHE:

- il costo complessivo da porre a base di calcolo per le tariffe Tari da applicare all'utenza, valorizzato nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2024 deliberato da ATERSIR (Delibera del Consiglio d'ambito n. 31 del 15/04/2024.) per il Comune di Vigolzone, nel rispetto del limite di crescita del 1,7%, ammonta ad Euro 773.363,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari ad euro 535.999,00 e parte fissa pari ad euro 237.365,00;
 - le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ammontano ad €. 76.000,00;
 - il totale delle entrate tariffarie al netto delle detrazioni ammonta a complessivi euro 697.363,00, di cui parte variabile euro 483.765,00 e parte fissa euro 213.598,00.

VISTA e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2023 relativa a: "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2024-2026 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)";

VISTA e richiamata la Deliberazione n. 45 adottata dal Consiglio Comunale in data 19.12.2023 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2024 – 2026. Esame ed approvazione";

VISTA e richiamata la Deliberazione n. 132 adottata dalla Giunta Comunale in data 19.12.2023 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 – 2026. Approvazione";

Tutto ciò premesso;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 25/05/2023;

RITENUTO

- di concedere, ex art. 30 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, alle utenze non domestiche che restano nel servizio pubblico e che comunque provvedono a proprie spese all'avvio al riciclo/recupero dei rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, la riduzione massima del 10% della quota variabile del tributo, come per le precedenti annualità;

- di confermare i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche confermano le scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA, TARES, TARI considerate equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;

CONSIDERATO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 28 comma 1 e 4, 27 comma 6, del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura negli appositi stanziamenti di spesa del bilancio di previsione del anno 2024, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dagli artt. 27 – 29 – 30 – 31 del regolamento TARI sono state valutate ai fini del calcolo delle tariffe TARI;

VISTI i prospetti delle tariffe 2024 della Tassa sui Rifiuti – TARI, uniti alla presente deliberazione in:

- "Allegato 1" Tariffe TARI per le utenze domestiche;
- "Allegato 2" Tariffe TARI per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal Decreto-legge del 17/05/2022 n. 50: 5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO CHE:

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale stabilita con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 122 del 18/10/2023, per l'anno 2024, nella misura del 5% sull'importo del tributo;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;

DATO ATTO che le scadenze di pagamento sono determinate per l'anno 2024:

- entro il 31 luglio: acconto relativo al primo semestre ed eventuale saldo dell'anno precedente, positivo o negativo, dovuto a variazioni intervenute e non ancora liquidate;

- entro il 4 dicembre: acconto relativo al secondo semestre;

VISTO:

- il D.M. 1° Luglio 2020 relativo alle modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento generale delle Entrate;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), della L. n. 213/2012:

- del funzionario Responsabile del Servizio associato Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità tecnica;

- del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario associato per quanto attiene la regolarità contabile,

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti espressi in forma palese, riportante il seguente esito:

Presenti: n.10
Assenti: n. 3 (Matteassi,Rivi, Milza)
Votanti: n.10
Favorevoli: n.7
Astenuiti: n.3(Ghetti, Bernazzani, Morosoli)

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2024 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come risultanti dai prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - "Allegato 1" Tariffe TARI per le utenze domestiche;
 - "Allegato 2" Tariffe TARI per le utenze non domestiche;
- 3) **DI DARE ATTO CHE:**
 - sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5% stabilita con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 122 del 18/10/2023, per l'anno 2024;
 - che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 28 comma 1 e 4, 27 comma 6, del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura negli appositi stanziamenti di spesa del bilancio di previsione del anno 2024, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dagli artt. 27 – 29 – 30 – 31 del regolamento TARI sono state valutate ai fini del calcolo delle tariffe TARI;
 - di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente consentono la copertura dei costi del piano finanziario 2024 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Vigolzone, entro i limiti di crescita fissati dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (Egato), come di cui alla Delibera del Consiglio d'ambito di ATERSIR n. 31 del 15/04/2024.
- 4) **DI STABILIRE** per l'anno 2024 che la tassa sui rifiuti viene liquidata in due rate comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 secondo i seguenti termini:
 - entro il 31 luglio: acconto relativo al primo semestre ed eventuale saldo dell'anno precedente, positivo o negativo, dovuto a variazioni intervenute e non ancora liquidate;
 - entro il 4 dicembre: acconto relativo al secondo semestre;
- 5) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.vo 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere all'approvazione delle Tariffe Tari 2024, entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL 228/2021 fissato al 30 aprile p.v.;

ESPERITA separata votazione palese con il seguente esito:

Presenti: n.10

Assenti: n.3 (Matteassi, Rivi, Milza)

Votanti: n.10

Favorevoli: n.7

Astenuti: n.3 (Ghetti, Bernazzani, Morosoli)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Presidente del Consiglio
Gianluca Argellati

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Mezzadri

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/Utenza
Domestica con 1 componente-1	0,84	0,80	0,305686	71,56207
Domestica con 2 componenti-2	0,98	1,60	0,356634	143,12414
Domestica con 3 componenti-3	1,08	2,00	0,393025	178,90517
Domestica con 4 componenti-4	1,16	2,20	0,422138	196,79569
Domestica con 5 componenti-5	1,24	2,90	0,451251	259,41250
Domestica con 6 o più componenti-6	1,30	3,40	0,473086	304,13880

Comune di Vigolzone

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Utenze	Sup. TOT categ.	Kc	0	Kd	0	QUOTA	QUOTA	TARIFFA
								FISSA	VARIABIL	TOTALE
								Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
		n	m ²	Coef	0	Coef	0	Quv*Kd	QF+QV	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6	1.216,00	0,00	0,32	0,00	3,40	0,68609	1,19129	1,87738
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	0,00	0,67	0,00	6,55	1,43650	2,29499	3,73149
3	Stabilimenti balneari	1	209,00	0,00	0,38	0,00	4,15	0,81473	1,45408	2,26881
4	Esposizioni, autosaloni	25	15.806,00	0,00	0,30	0,00	5,33	0,64321	1,86753	2,51074
4	Esposizioni, autosaloni	1	100,00	0,00	0,30	0,00	5,33	0,64321	1,86753	2,51074
5	Alberghi con ristorante	1	590,00	0,00	1,07	0,00	9,86	2,29411	3,45475	5,74886
5	Alberghi con ristorante	1	292,00	0,00	1,07	0,00	9,86	2,29411	3,45475	5,74886
6	Alberghi senza ristorante	1	218,00	0,00	0,85	0,00	7,02	1,82242	2,45967	4,28209
7	Case di cura e riposo	-	-	0,00	0,97	0,00	8,00	2,07971	2,80304	4,88275
8	Uffici, agenzie, studi professionali	14	2.872,00	0,00	1,00	0,00	9,30	2,14403	3,25854	5,40256
9	Banche e istituti di credito	4	634,00	0,00	0,55	0,00	7,17	1,17922	2,51223	3,69144
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferran	23	1.584,00	0,00	0,87	0,00	9,12	1,86530	3,19547	5,06077
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	112,00	0,00	1,07	0,00	9,12	2,29411	3,19547	5,48958
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabl	13	1.081,00	0,00	0,72	0,00	8,50	1,54370	2,97823	4,52193
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5	1.135,00	0,00	0,92	0,00	9,48	1,97251	3,32160	5,29411
14	Attività industriali con capannoni di produzione	25	21.200,00	0,00	0,43	0,00	7,50	0,92193	2,62785	3,54978
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8	4.651,00	0,00	0,55	0,00	8,92	1,17922	3,12539	4,30461
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1	128,00	0,00	0,55	0,00	8,92	1,17922	3,12539	4,30461
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10	1.906,00	0,00	4,00	0,00	20,00	8,57611	7,00761	15,58372
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	255,00	0,00	4,00	0,00	20,00	8,57611	7,00761	15,58372
17	Bar, caffè, pasticceria	9	725,00	0,00	2,40	0,00	20,00	5,14567	7,00761	12,15327
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi.	9	1.049,00	0,00	1,76	0,00	17,00	3,77349	5,95646	9,72995
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	0,00	2,61	0,00	21,40	5,59591	7,49814	13,09405
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4	321,00	0,00	4,00	0,00	24,86	8,57611	8,71045	17,28657
21	Discoteche, night club	-	-	0,00	1,04	0,00	11,00	2,22979	3,85418	6,08397



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 23/04/2024

Il Responsabile del
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO
Paolo Bellingeri / ArubaPEC S.p.A.

	Documento firmato digitalmente
--	---------------------------------------



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole**, raccomandando la verifica dello stanziamento di entrata relativo alla TARI all'esito della bollettazione, sia dell'acconto, che del saldo, al fine di apportare eventuali modifiche per assicurare gli equilibri di bilancio.

lì, 23/04/2024

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

SAVI GABRIELE / InfoCamere S.C.p.A.



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 13

DEL 26/04/2024

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è pubblicata nell'Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal 04/05/2024 al 19/05/2024
- E' eseguibile dal 26/04/2024 perchè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 comma 4° del T.U.- D.Lgs 18 agosto 2000 numero 267);

Il, 04/05/2024

**Istruttore Amministrativo
GRETA CALAMARI / ArubaPEC S.p.A.**

Documento firmato digitalmente

	2024			2025		
	Vigolzone			Vigolzone		
	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOI PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOI PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	68.522	-	68.522	98.372	-	98.372
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	213.237	-	213.237	238.394	-	238.394
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	279.515	-	279.515	346.942	-	346.942
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR2 CO^{OP} VAR	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR2 CO^{OP} VV	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR2 CO^{OP} IV	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	19.654	-	19.654	19.738	-	19.738
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing b(AR)	11.792	-	11.792	11.843	-	11.843
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{CC}	94.259	-	94.259	83.128	-	83.128
Fattore di Sharing a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+a)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{CC}	62.211	-	62.211	54.864	-	54.864
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCI_{OP} VV	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE VARIABILE	-	48.727	-	-	51.306	-
Recupero della [3]to-[3]max di cui al comma 4.5 del MTR2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
3]Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	487.271	48.727	535.998	637.004	51.306	688.310
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	16.084	31.686	47.769	15.372	49.217	64.589
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	447	48.954	49.401	582	74.029	75.183
Costi generali di gestione CGG	2.837	4.438	1.801	161	4.438	4.599
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	11.643	-	11.643	5.707	-	5.707
Costi comuni CC	9.253	53.591	62.844	6.420	79.067	85.487
Ammortamenti Am_m	54.445	-	54.445	52.147	-	52.147
Accantonamenti ACC	19	10.839	10.859	59	10.392	10.414
- di cui per costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	10.839	10.839	-	10.392	10.392
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	19	-	19	22	-	22
Remunerazione del capitale investito netto R	31.000	-	31.000	27.746	-	27.746
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}	1.000	-	1.000	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR2 CK_{operativ}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	86.463	10.839	97.302	79.937	10.392	90.328
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR2 CO^{OP} FISS	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR2 CO^{OP} FV	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9 del MTR2 CO^{OP} IV	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCI_{OP} FV	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE FISSA	-	11.021	-	-	9.994	-
Recupero della [3]to-[3]max di cui al comma 4.5 del MTR2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
3]Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	110.207	127.157	237.365	19.935	148.772	248.127
3]Va + 3]Va + 3]Va prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	777.017	175.885	952.902	731.388	200.277	931.445
3]Va + 3]Va + 3]Va dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	597.479	175.885	773.365	731.388	200.277	931.247
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
Δ_{CO2} ton			2.945,45			2.945,45
costo unitario effettivo + CUEff EcostMkg			25,55			26,38
Benchmark di riferimento (centi €/kg) (tabella allegata standard/costo medio settore)			27,11			27,11
Coefficiente di produttività						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,15			-0,15
totale y			-0,15			-0,15
Coefficiente di produttività (1+y)			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita						
Δ_{CO2}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{CO2}			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento preventivo della qualità Q₁			0,00%			0,00%
coeff. per la valutazione di modifiche del perimetro gestionale PG₁			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero iniezione CR₁₆			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			3,35%			2,40%
3]V₁₆			1.023,69			1.023,69
3]V₁₇			773.365			773.365
3]V₁₈			511.011			535.999
3]V₁₉			271.814			237.365
3]V₂₀			782.825			773.365
3]V₂₁ / 3]V₁₉			0,9679			1,2119
3]V_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			773.365			773.471
3]Va (3]V₁₉-3]V_{max})			-			143.756
3]Va dopo distribuzione della [3]to-[3]max			487.271			548.508
3]Va dopo distribuzione della [3]to-[3]min			110.207			244.943
3]Va (3]Va - 3]Va dopo distribuzione della [3]to-[3]min)			377.064			303.565
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DNF/2021 - parte variabile			52.233			52.233
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DNF/2021 - parte fissa			23.767			23.767
3]Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DNF/2021			483.765			496.275
3]Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DNF/2021			213.598			221.194
3]Va totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DNF/2021			697.363			717.471
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
Indice Indicatore B1						
B1			0,66			0,66
Calcolo H di partenza						
AR^{OP}_{CO2}			102,369			102,369
CRD^{OP}_{CO2}			117,411			117,411
H di partenza			87,21%			87,21%
Classe di partenza H			A			A
Obiettivi			87,21%			87,21%
Classe obiettivo			A			A

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vigolzone,, 14/09/2024

F.to